

## NEGATO IL RIMBORSO IVA ALLA SOCIETÀ NON RESIDENTE CON BRANCH ITALIANA

### Sentenza Corte di Cassazione n. 25685 del 4.09.2023

- ✓ Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione interviene con importanti precisazioni in merito alla questione sottoposta riguardante il diniego, da parte dell'Agenzia Entrate, del rimborso dell'IVA a credito richiesto ex art. 30, comma 3, lett. e), D.P.R. 633/1972, sulle operazioni passive poste in essere in Italia da una società non residente (lussemburghese) in modo diretto e senza il coinvolgimento della sua stabile organizzazione italiana.
- ✓ I Supremi Giudici preliminarmente chiariscono il principio in base al quale vi sono due modalità di recupero dell'IVA, ossia mediante il meccanismo della detrazione nella liquidazione periodica ovvero mediante la richiesta di rimborso, e che la legittima modalità dipende sostanzialmente dal luogo di stabilimento del soggetto passivo che ha effettuato gli acquisti di beni o servizi in Italia.
- ✓ Per tale via la Corte, richiamandosi alla sentenza della Corte di Giustizia del 6.07.2009 – causa C-244/08, giunge a precisare che un soggetto passivo (la società lussemburghese) che dispone in Italia di un centro di attività stabile (stabile organizzazione), per ciò stesso va considerato quale soggetto stabilito in tale Stato Membro (Italia) e dunque è titolato a chiedere la detrazione dell'IVA per gli acquisti effettuati in Italia, dovendosi prescindere dal fatto che gli acquisti o importazioni in Italia siano stati effettuati tramite il centro di attività stabile o direttamente dalla sua sede principale situata fuori dall'Italia.
- ✓ La conclusione dunque cui giunge la Suprema Corte è che, poiché la modalità di restituzione dell'IVA (detrazione o rimborso) è determinata esclusivamente in funzione del luogo in cui è stabilito il soggetto passivo, e poiché il criterio dello stabilimento del soggetto passivo è in funzione della presenza o meno di una branch in Italia, laddove il soggetto passivo non residente sia dotato di una branch operativa in Italia potrà recuperare l'IVA assolta sugli acquisti rilevanti in Italia solo mediante l'esercizio del diritto di detrazione, a nulla rilevando che gli acquisti siano effettuati dalla branch o dalla sede principale; in mancanza, invece, di branch in Italia, il soggetto passivo non residente potrà recuperare l'IVA assolta in Italia solo mediante la richiesta di rimborso.

